## proceduracivile.ch

Francesco Naef, Repertorio di giurisprudenza sul CPC svizzero, in: proceduracivile.ch, (consultato il 23.10.25)

## Art. 167 Rifiuto indebito

- <sup>1</sup> Se il terzo si rifiuta indebitamente di cooperare, il giudice può:
- a. infliggergli una multa disciplinare fino a 1000 franchi;
- b. pronunciare la comminatoria penale secondo l'articolo 292 CP1;
- c. ordinare l'esecuzione coattiva;
- d. addossargli le spese giudiziarie causate dal rifiuto.
- <sup>2</sup> L'inosservanza di un termine o la mancata comparizione ha le stesse conseguenze del rifiuto indebito di cooperare.
- 3 Il terzo può impugnare la decisione del giudice mediante reclamo.

1 RS 311.0